PER LA STORIA DELLA CODIFICAZIONE CANONICA (A CENTO ANNI DAL SUO AVVIO) (*)

1. Le premesse del *Codex iuris canonici*. — 2. I principali apporti culturali e dottrinali. — 3. I problemi metodologici della codificazione canonica.

Un secolo fa — precisamente il 19 marzo 1904 col m.p. Arduum sane munus — Pio X dava inizio al processo ufficiale di codificazione del diritto canonico. È una felice opportunità quella che mi è concessa in questa coincidenza: di ricordare quell'evento, che costituisce un tornante nella storia del diritto canonico latino, nella sede più appropriata per illustrare la genesi culturale del Codex iuris canonici. Come avremo modo di vedere, esiste uno stretto legame tra l'ideazione, la redazione, lo studio del Codice e la Facoltà giuridica del Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare che allora aveva in questo edificio la sua sede, prima di essere trasferita in San Giovanni in Laterano e di divenire parte integrante della Pontificia Università Lateranense.

Vorrei spendere qualche parola preliminare sia per chiarire le ragioni che, a mio avviso, rendono necessaria al canonista di oggi una rivisitazione storico-critica del Codice pio-benedettino, sia per collocare la mia indagine nel quadro dei molteplici contributi che da tempo si susseguono a ritmi più o meno regolari.

Coloro che si sono formati alla scuola del Codice del 1917 e che ne hanno assimilato lo spirito potrebbero obiettare che le ri-

^(*) Testo del Seminario per professori organizzato il 29 gennaio 2004 dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Ringrazio il decano e i professori di quella Facoltà per avermi fornito una stimolante occasione di confronto.

cerche sulle sue origini interessano la categoria degli storici e non quella dei giuristi, sottintendendo, in maniera più o meno velata, una separatezza e una gerarchia tra le due discipline. Da questo punto di vista tali indagini dovrebbero essere considerate come l'espressione di vana *curiositas*, coltivata da un gruppo ristretto di eruditi, ma del tutto o sostanzialmente ininfluenti sulla metodologia e sui problemi su cui si arrovellano il canonista « puro » e il legislatore.

Ovviamente ritengo non solo sbagliata ma soprattutto dannosa una tale prospettiva, perché frutto caduco dell'orizzonte ecclesiologico definito dal Sillabo e dalle costituzioni del Vaticano I, e del — per certi versi parallelo — orizzonte giuridico dominato dalla concezione dogmatica e normativistica, cui faceva riscontro un'interpretazione rigorosamente esegetica e atemporale della norma codificata.

I sensibili mutamenti del clima ecclesiologico, canonistico, ermeneutico e giuridico che si sono prodotti negli ultimi quarant'anni in seguito al nuovo sistema delle fonti (atti del concilio Vaticano II, promulgazione del *Novum Corpus iuris canonici*, sviluppo della legislazione delle chiese particolari) e ai nuovi criteri d'interpretazione delle norme canoniche fissati dal magistero di Giovanni Paolo II (l'interrelazione tra il codice latino e quello orientale e, ad un livello superiore, tra i due codici, gli atti dell'ultimo concilio ecumenico e il «Libro eterno della Parola di Dio, di cui centro e cuore è il Vangelo»), non possono non ripercuotersi sulla prospettiva dottrinale attuale e spingere ad una presa di distanza storica (che, in ultimo, è anche emancipazione) dai presupposti culturali del codice pio-benedettino e di quelle larghe parti che sono confluite nel codice giovanneo-paolino.

Allo stesso modo, le risultanze dell'indagine storico-giuridica sulle origini delle codificazioni civili se da un lato hanno fatto emergere il Codice «non solo come tecnica di redazione e come soluzione al problema dell'organizzazione del sistema delle fonti del diritto, ma come progetto, come modello, come pilastro della modernità giuridica, almeno di quella continentale» (1), dall'altro hanno contribuito ad evidenziare, sul terreno della teoria generale

⁽¹⁾ P. CAPPELLINI-B. SORDI, *Prefazione*, in *Codici*. *Una riflessione di fine millen*nio. Atti dell'incontro di studio Firenze, 26-28 ottobre 2000, Milano 2002, p. VI.

del diritto, i «rischi» e i «costi» che sono sottesi ad ogni opera di codificazione, a causa dell'influenza che su di essa hanno esercitato i postulati del giusnaturalismo razionalistico e del positivismo giuridico (²).

Un'altra obiezione, più specifica, concerne l'opportunità di una ricerca monografica sulle origini del Codice del 1917 in presenza di un progetto di studio complessivo sul processo di codificazione qual è quello intrapreso, ormai da molti anni, da un gruppo di studiosi coordinato dal prof. Giorgio Feliciani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo gruppo — che ha avuto una sua diramazione anche presso la vostra Facoltà di Diritto Canonico (3) ha recato e continua a recare (4) un grosso contributo per ricostruire, con metodo filologico-esegetico, l'iter codificatorio di libri o parti o sezioni del Codice, ma — va precisato — non ha affrontato ex professo il problema della preistoria e della storia della codificazione canonica (5).

Proprio su questo terreno Paolo Grossi, nell'ormai lontano 1985, aveva richiamato la necessità di non fare «soltanto luce su quello che è l'indubbiamente interessante genesi d'un sistema legislativo, sull'incastro di influssi immediati che partoriscono la norma iuris, ma anche su tutto il dibattito retrostante», allargando l'orizzonte della ricerca, in primo luogo, al rilevante «groviglio di problemi» su cui dibatte la canonistica ottocentesca — cattolica e protestante — «per individuare apporti e canali di derivazione, per collocare questa scienza canonistica nel gioco vivo delle grandi

⁽²⁾ Sulle significative trasformazioni che stanno interessando la teoria generale del diritto mi limito a ricordare alcune posizioni: G. ZAGREBELSKI, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino 1992; F. VIOLA-G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999; G. Alpa, Trattato di diritto civile. Storia, fonti, interpretazione, I, Milano, 2000; P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001; Id., Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003.

⁽³⁾ Ricordo il volume curato da J. Llobell-E. De Léon-J. Navarrette, Il Libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti, I, Milano, 1999.

⁽⁴⁾ È in attesa di stampa un volume di Giancarlo Mori sulla parte II del II Libro del Codice del 1917 dedicato al *de religiosis*.

⁽⁵⁾ Le linee programmatiche della ricerca sono contenute in G. FELICIANI, Presentazione, a M. VISMARA MISSIROLI-L. MUSSELLI, Il processo di codificazione del diritto penale canonico, Padova, 1983, pp. 3-23. Cfr. anche, di recente, G. FELICIANI, Il Cardinal Gasparri e la codificazione del diritto canonico, in Studi in onore di Gaetano Catalano, I, Soveria Mannelli, 1998, pp. 563-587.

correnti culturali, cui è e non è sorda» e, in secondo luogo, più latamente, anche alle trasformazioni della scienza canonica post-tridentina che, mediante la duplice riduzione del diritto canonico a scientia iuris e a systemata, preludono al codice pio-benedettino (6).

1. Le premesse del «Codex iuris canonici».

Come nasce il Codex iuris canonici? Quali premesse e fattori ne hanno costituito, sul piano storico, legislativo e dottrinale, la preparazione remota? Quali sono state le ragioni di fondo che hanno indotto Pio X a codificare il diritto canonico? Quale progetto e quale visione della Chiesa hanno presieduto alla sua realizzazione? A quale modello di codice e di ideologia giuridica si è ispirato? Quale piano di organizzazione dei lavori è stato seguito? Secondo quali criteri è stata compiuta la selezione dei redattori? Oual è stata la composizione e l'orientamento della Commissione cardinalizia, di quella dei consultori e del gruppo dei collaboratori? Ouali Scuole e studiosi hanno maggiormente determinato i caratteri fondamentali del Codice? Risulta confermato che Gasparri sia stato l'ispiratore, il pianificatore, il coordinatore - insomma il factotum — del processo di codificazione canonica? Tra lui e Pio X c'era una medesima idea di Codice, un'identica concezione del diritto canonico e del rapporto tra Chiesa, Stati e società? E infine: quale grado di consapevolezza hanno avuto i redattori del Codice delle implicazioni ecclesiologiche e canonistiche dell'operazione culturale che intraprendevano?

Sono domande particolarmente complesse alle quali non si è ancora in grado di rispondere né forse lo saremo mai pienamente, data la scarsità e la lacunosità delle fonti documentarie che sono giunte sino a noi. In quest'occasione mi limito a porre il problema preliminare delle condizioni di fattibilità del Codice canonico, a dare alcune notizie statistiche sui suoi redattori e a formulare alcune risultanze provvisorie delle mie ricerche e riflessioni.

Partirei da un paradosso poco evidenziato dai canonisti. Com'è stato possibile che la Chiesa abbia adottato — anche se a un

⁽⁶⁾ P. GROSSI, Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 14 (1985), pp. 587-599 (citazioni alle pp. 591 e 597).

secolo di distanza — la forma Codice che aveva trovato il suo indiscutibile modello in quel *Code civil* uscito dalla Rivoluzione francese e dallo statalismo di Napoleone. Non c'è in questo una contraddizione patente? In una recente sintesi storica sui *Codici*, Paolo Cappellini ha osservato come «il concetto di codice modernamente dispiegato» presupponga «il radicale esaurimento per estenuazione dei "diritti di Dio", il radicale accantonamento del binomio "Dio e il Diritto"» e, a sua volta, implichi «il tentativo di offrire un vero e proprio "libro sacro" secolarizzato e contemporaneamente un «breviariò della nuova "religione civile" del *citoyen* (in parte, ma solo in parte, anche definibile quale "religione dei diritti dell'uomo" o della libertà [...]» (7).

Dunque: per quali vie e modi, con quali intendimenti e distanze critiche la Chiesa del Sillabo di Pio IX e del «nuovo Sillabo» (il decreto della S. Congregazione del Sant'Uffizio Lamentabili sane exitu, 3 luglio 1907) di Pio X ha potuto adottare e imitare uno strumento che era considerato il simbolo per eccellenza tanto della secolarizzazione del diritto, della società e dello Stato, quanto della negazione quasi assoluta della sfera di vigenza del diritto canonico negli Stati dell'Europa e dell'America Latina?

A mio avviso ci sono due possibili interpretazioni. La prima è il processo di neutralizzazione della forma Codice mediante la sua assunzione e diffusione anche da parte di Stati europei in cui predominava una cultura politica diversa da quella che l'aveva visto nascere, cioè la Francia rivoluzionaria. Ritengo che con alcune precisazioni sul codice austriaco, che in realtà ha le sue origini nella filosofia illuminista, si possa accogliere la tesi dello studioso cileno Guzman Brito secondo il quale, dopo il 1811, quando entra in vigore il codice austriaco «la codificación tiende a dejar de ser un

⁽⁷⁾ P. CAPPELLINI, Codici, in Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, 2002, p. 113. A questo saggio associo i seguenti altri contributi: G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976; P. CARONI, Saggi sulla storia della codificazione, Milano, 1998; Codici. Una riflessione di fine millennio, cit.; P. CARONI, La storia della codificazione e quella del codice, in Index, 29 (2001), pp. 55-81 (che riformula le sue tesi in rapporto alle interpretazioni «continuiste» di romanisti come E. Nardi o S. Schipani o di altri storici del diritto come M. Ascheri, U. Petronio, G.S. Pene Vidari sulla vexata quaestio del rapporto tra il sistema delle fonti del diritto comune e quello introdotto dal Codice nelle legislazioni civili).

problema de ideología para transformarse en una solución técnica, definitivamente recibida y adquirida, independiente de los supuestos espirituales que la habían originado: pasa a ser una manera de presentar lo jurídico considerada técnicamente superior, al punto que se expande fuera de Europa, a mundos culturales muy alejados de aquélla» (8).

La seconda è un lento processo di assimilazione della forma Codice da parte dello Stato pontificio e della curia romana nel corso dell'Ottocento. C'era un progetto Consalvi di codice civile subito arenatosi ma sotto altre forme parziali ripreso dal cardinal Mertel, cui Gasparri sarà legatissimo in gioventù; sono poi venuti i regolamenti penali di Gregorio XVI per lo Stato pontificio nel 1832. Ma anche i documenti legislativi pontifici mutano progressivamente il loro stile: basta guardare alla formulaziome delle censure latae sententiae contenute nella cost. Apostolicae Sedis di Pio IX dell'12 ottobre 1869 o ai Decreta generalia de prohibitione et censura librorum in appendice alla cost. Officiorum ac munerum di Leone XIII del 25 gennaio 1897, o, infine, alle costituzioni di Pio X, per riscontrare disposizioni legislative che, per l'enunciazione in forma breve e chiara e per la divisione in titoli e articoli numerati progressivamente, si avvicinavano alla tecnica dei codici statuali.

D'altro canto, il fatto che non fosse stato dato séguito alla richiesta di una reformatio iuris avanzata da alcuni circoli episcopali per esigenze di natura principalmente pratica prima e durante il concilio Vaticano I, aveva spinto nei decenni successivi un certo numero di canonisti, per lo più docenti nei seminari diocesani, a pubblicare in Italia, in Francia, in Spagna e in Germania progetti privati di codice canonico — relativi a parti o all'insieme del ius publicum e/o del ius privatum ecclesiasticum — secondo un metodo intermedio tra le antiche compilazioni e le codificazioni moderne (G. De Luise e E. Colomiatti) oppure secondo il metodo dei codici statuali (A. Pillet, G. Péries, E.M. Pezzani, F. Deshayes, J. Cadena y Eleta, J. Hollweck) (9).

⁽⁸⁾ A. GUZMAN BRITO, La fijación del derecho. Contribución al estudio de su concepto y de sua clases y condiciones, Valparaíso, 1977, pp. 54 e 90.

⁽⁹⁾ Cfr. S. RAPONI, Il movimento per la codificazione canonica: il dibattito nelle riviste e le compilazioni private in Francia alla fine del XIX secolo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, X (2002), n. 1, pp. 311-334.

Di pari passo altri due fattori avevano preparato la strada verso la codificazione: la consolidazione della giurisprudenza posttridentina delle congregazioni di curia, mediante la raccolta e la pubblicazione delle decisioni o sentenze da parte per lo più di privati (Bizzarri per la Congregazione dei vescovi e regolari, Pallottini per la Congregazione del Concilio, per Propaganda Fide curata dalla stessa Congregazione in due edizioni, per la Congregazione dei riti, l'unica autentica) e la sperimentazione, nell'insegnamento canonistico, di nuovi criteri di ordinamento della materia diversi da quelli tradizionalmente in uso nella Scuola di Testo (dove si seguiva l'ordine delle decretali). Tuttavia, questa ricerca d'un impianto razionale non era pervenuta a risultati concordi e aveva lasciato una pluralità di modelli imperfetti: il metodo delle Istituzioni, d'origine romana, trasposto nel diritto canonico dal Lancellotti nel 1563 e continuamente adattato alla divisione bipartita in ius publicum e ius privatum; il metodo logico-scolastico, che aveva dato origine a vari «tractatus» divisi per materia, tra cui eccellevano quelli di Gasparri e di Wernz; il metodo sistematico, sviluppatosi quasi esclusivamente in Germania sotto l'influsso della concezione filosofica del diritto come prodotto di un'organismo.

Questi avanzamenti sul piano formale riflettevano e acceleravano un processo di omogeneizzazione normativa e di accentramento istituzionale della Chiesa che si protraeva da secoli nonostante le forti resistenze da parte degli Stati e delle chiese nazionali. Con la fine dei vari giurisdizionalismi del Settecento, l'esperienza della chiesa imperiale in Francia ed in concomitanza con la restaurazione ideologica in Europa, prende avvio nella cattolicità un movimento di «ritorno a Roma e al papa» (ultramontanesimo) che favorisce nei vari paesi, da un lato, la saldatura diretta tra la Santa Sede e gli episcopati, organizzati in conventus episcoporum e, dall'altro, l'uniformità liturgica e disciplinare delle chiese nazionali al modello romano. Si spiega anche in questa direzione e con questi scopi la grande rinascita dei concili provinciali in Francia e in Italia, dei tre concili plenari di Baltimora negli Stati Uniti del 1852, 1866 e 1884, di quello non meno importante latino-americano celebratosi a Roma nel 1899 per uniformare la legislazione delle nazioni che avevano raggiunto l'indipendenza dalla potenza spagnola. Alla fine del secolo XIX il papato era riuscito a rinsaldare definitivamente i legami con le vecchie chiese europee e con le nuove chiese missionarie oltre Oceano.

Strettamente congiunta a tale programma era la duplice necessità — più che altro sostenuta dalle correnti ultramontane — di semplificare l'enorme apparato di disposizioni papali e curiali introdotte dopo il concilio di Trento, in modo da riunire in un unico libro le norme ancora valide, e quella di riformare tutte quelle disposizioni che, in seguito ai profondi mutamenti intervenuti nella società civile, erano divenute caduche o inapplicabili.

2. I principali apporti culturali e dottrinali.

Ai primi del Novecento c'erano dunque nella Chiesa le condizioni storiche per procedere al varo di una legislazione universale e i presupposti culturali per rispondere positivamente alle richieste di una reformatio iuris da parte dell'episcopato e dei dotti. D'altro canto, nella stessa scienza giuridica laica si respirava un'atmosfera quasi unanimistica a favore delle codificazioni che — eccezion fatta per il « movimento del libero diritto », per molti aspetti costituente un analogo del « movimento modernista » nella chiesa cattolica — era considerata un passo obbligato delle nazioni civili. Anche la Germania aveva da poco abbandonato il diritto comune e imboccato la strada del codice civile (il BGB entra in vigore il 1º gennaio 1900), mentre la Svizzera lo adotterà pochi anni dopo (il 10 dicembre 1907).

Tuttavia, i canonisti più illustri del tempo non erano affatto d'accordo sulla configurazione scientifica che la riforma del diritto doveva assumere. La divisione maggiore passava tra i sostenitori del *metodo compilatorio* e quelli del *metodo codificatorio*. Senza entrare nei particolari, si può dire che a favore del primo militavano le ragioni della tradizione e della continuità con la storia del diritto canonico, a favore degli altri la spinta innovativa e modernizzatrice (10).

Su questa scelta perduravano grosse incertezze anche ai vertici della curia romana. Spettano a Pio X tre importanti decisioni: 1) attuare quella riforma del diritto canonico che i suoi due predecessori non si erano sentiti di intraprendere; 2) adottare la forma Codice 3) predisporre il piano e il metodo di lavoro del Codice allar-

⁽¹⁰⁾ Per un'analisi di tale dibattito rinvio alla mia *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, 2003², pp. 202-232, in part. pp. 217-221.

gando la consultazione all'episcopato latino. Non mi soffermo sulle motivazioni che portarono papa Sarto ad avviare il processo di codificazione canonica avendo esaminato la questione di recente (11). Mi preme, però, richiamare l'idea che ogni codificazione è sempre la risultante di due fattori tra loro diseguali: l'elemento della volontà politica del legislatore e l'elemento culturale ossia le capacità di un ceto di giuristi (studiosi e pratici) per realizzarla (12).

Sotto il primo profilo la codificazione canonica s'inserisce appieno nel programma di riforma e restaurazione della Chiesa da parte di Pio X, consistente nel potenziamento dei controlli degli «organi centrali» della Chiesa sulle chiese locali, nell'accentramento dei seminari e delle Università, nella capillare regolamentazione di nuovi ambiti fino allora relativamente autonomi dal diritto canonico: catechismo, liturgia, musica, sacramenti, vita dei fedeli, del clero e dei religiosi.

Il secondo profilo — l'esistenza di un ceto di giuristi — è quello più complesso, anche perché meno indagato. Tutti conosciamo il giudizio un po' sprezzante col quale un grande studioso come Ruffini nel 1904 salutò la Commissione dei consultori chiamati a redigere il Codice canonico (13). Sono passati cento anni e ancora non abbiamo l'elenco completo dei consultori e dei collaboratori, la loro provenienza geografica, il loro stato di vita, l'ufficio da essi ricoperto nella Chiesa, il loro livello culturale, le scuole canonistiche o teologiche in cui si erano formati o a cui appartenevano. Tutti elementi che, posti in relazione tra loro, possono fare luce sul sostrato dottrinale dei codificatori e contribuire alla comprensione delle scelte ecclesiologiche e giuridiche rifluite nell'opera di codificazione.

Non potendo ovviamente esporre tutti i risultati della mia indagine, mi limito ad appuntare l'attenzione sulla composizioni dei

⁽¹¹⁾ C. Fantappiè, Gl'inizi della codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti, in Il diritto ecclesiastico, CXIII (2002), pp. 16-83. Su papa Sarto si vedano anche i contributi in Pio X e il suo tempo, a cura di G. La Bella, Bologna, 2003, in part. G. Dalla Torre, Il codice di diritto canonico, pp. 311-332.

⁽¹²⁾ A. Gambaro, Codice civile, in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. civile, Torino 1988, II; pp. 445-448.

⁽¹³⁾ Cfr. F. Ruffini, La codificazione del diritto ecclesiastico (1904), ora in Id., Scritti giuridici minori scelti ed ordinati da M. Falco, A.C. Jemolo, E. Ruffini, I, Milano, 1936, I, pp. 87 e 93.

due ceti che, oltre ai cardinali e ad alcuni revisori, più si impegnano nella stesura dei *vota* e degli *schemata* del Codice. Il gruppo dei «consultori urbani» è costituito — secondo quanto precisa Gasparri — da quei «canonistes [e teologi] résidents à Rome et nommés membres de la Commission des Consulteurs par les Cardinaux avec l'approbation du St. Père» e dagli altri «canonistes étrangers, que l'Episcopat de chaque nation collectivement voudrait envoyer à Rome»; il gruppo dei «collaboratori esterni» è formato dagli altri canonisti o teologi o storici della Chiesa sia romani sia esteri, «aux quels on a confié l'étude de quelque partie spéciale dans la rédaction du nouveau *Codex iuris canonici*». In sostanza, i «collaboratori» quasi mai interagiscono nelle consulte ma contribuiscono comunque a determinare l'orientamento del Codice con i loro suggerimenti metodologici e più generalmente con i loro *vota* (14).

Secondo le mie stime attuali, dal 1904 al 1917 lavorano al Codice settantotto consultori urbani e quaranta collaboratori esterni. La loro nomina risponde a criteri differenti per ciascun ceto fissati dalla Commissione cardinalizia. Un numero considerevole di consultori viene cooptato in forza dell'ufficio ricoperto nei vari uffici di Curia o negli atenei romani. Ma i restanti consultori sono stati, per la maggior parte, indicati da alcune personalità di Curia vicine a Pio X. Ciò pone il problema delle opzioni teologiche e ideologiche del Codice negli anni della incipiente repressione del modernismo. Non a caso si hanno nomine papali dirette, esclusioni clamorose, interferenze e rinunce. Un discorso in parte analogo vale per i collaboratori, per lo più reclutati tra i docenti di materie canonistiche, teologiche e storiche nelle Università (statali e cattoliche) e nei seminari vescovili.

Dei settantotto consultori, quarantatré appartengono al clero secolare, trentuno ad ordini religiosi e quattro sono laici. Dei quaranta collaboratori, trentuno sono sacerdoti secolari, quattro laici e cinque religiosi. Come si vede, nella Commissione dei consultori si provvede ad un saggio bilanciamento tra i due cleri, mentre nella scelta dei collaboratori si cerca di valorizzare più che altro la loro preparazione scientifica. Assai ridotta, ma comunque significativa

⁽¹⁴⁾ Cfr. J. Llobell-E. De Léon-J. Navarrete, *Il Libro « de processibus »*, cit., pp. 68-69, minuta di lettera di Gasparri a Deshayes del 1904.

in rapporto ai tempi, è poi la presenza dei laici reclutati di preferenza tra gli avvocati concistoriali (figura tipica: l'avv. Filippo Pacelli, padre di Eugenio) ma anche tra i professionisti politicamente e culturalmente impegnati nella capitale (penso al conte Saccucci e all'avvocato Rolli tra i consultori, ai giuristi Guidi e Milani tra i collaboratori).

Quanto alla provenienza geografica si deve rilevare una chiara differenza nella composizione dei due ceti. La grande maggioranza dei consultori urbani sono italiani (49 pari al 63%), altri ventisei appartengono, in misura molto ridotta, ad altri Stati dell'Europa (sette francesi, sei spagnoli, quattro tedeschi, tre dei Paesi Bassi, due austroungarici, due belgi, uno svizzero, un lussemburghese); infine tre provengono, significativamente, dalle nuove chiese dell'America Latina (Brasile, Cile, Equatore). Nel gruppo dei collaboratori esterni, invece, si nota una più equa distribuzione delle provenienze tra gli Stati europei: dieci canonisti italiani, dodici francesi, undici tedeschi; a lunga distanza troviamo anche tre belgi, uno spagnolo, un austroungarico e uno svizzero. L'unico collaboratore extraeuropeo appartiene al Nord America.

Questi dati mi sembrano comprovare il carattere virtualmente universale che Pio X e i cardinali hanno voluto dare all'opera di codificazione canonica latina, volendo che fossero rappresentate tutte le chiese europee e le nuove chiese missionarie. Semmai è da lamentare che, nonostante qualche proposta in senso contrario, non sia stata data alcuna rappresentanza ai missionari dell'Africa o dell'Asia.

Tuttavia nella chiesa cattolica universalità e romanità sono da sempre legati e costituiscono una dialettica inscindibile. E anche nella formazione del Codice si ripropongono secondo una particolare modalità. Il suo carattere fortemente «romano» risalta dagli impieghi dei consultori. Considerando a parte i tre entrati nella Commissione esclusivamente a titolo di rappresentanti dell'episcopato (il brasiliano Rêgo Maia, l'equatoriano Pólit y Laso e lo svizzero Peri Morosini), gli altri settantacinque sembrerebbero ripartiti in tre categorie: sedici docenti di diritto canonico o di teologia; venticinque officiali dei tribunali, delle congregazioni e degli uffici della curia romana; trentaquattro consultori delle congregazioni di Curia.

Nell'intendimento di Pio X e dei cardinali incaricati di formare la commissione dei consultori questa simbiosi non è certo ca-

suale. Si dovrà cercare di capire a quale prototipo essa rinviava, potendo fare riferimento ad una pluralità o ad una concorrenza di modelli organizzativi. Da quello classico — adombrato da Gasparri nella *Praefatio* al *Codex* — del *Corpus iuris* giustinianeo e del *Liber extra* di Gregorio IX, a quello conciliare sperimentato in occasione del Vaticano I; da quello civilistico adottato, con differenze non trascurabili, da Napoleone, dall'Austria, dall'Italia e dalla Germania, a quello teologico fondato sulle tre virtù della Giustizia, della Carità e della Prudenza (questa la tesi del consultore Noval). In ogni caso si deve osservare che il processo di codificazione è stato concepito da Pio X come il risultato dell'intreccio tra la dimensione primaziale e la dimensione collegiale della Chiesa, secondo una linea che tende a equiparare il Codice ad un concilio ecumenico.

Ma anche un'altra serie di dati, forse più rilevanti dei precedenti, perché relativi alla formazione teologico-canonistica del ceto dei consultori, comprova lo spirito romano del Codice. Almeno sessanta (cioè il 77%) dei consultori provengono dagli studi universitari compiuti presso le università, seminari e collegi pontifici di Roma, il restante numero quasi del tutto dai collegi degli ordini religiosi (dodici, pari al 15%) e dalle Facoltà teologiche e dai seminari posti fuori Roma. Un'analisi dettagliata dei percorsi formativi dei consultori passati nelle Università Romane mostra che la grande maggioranza (trenta) è composta da ex-allievi e docenti del Seminario Romano dell'Apollinare. Ad essi seguono i consultori laureatisi all'Università Gregoriana (quindici) e all'ateneo della Sapienza sotto la dominazione pontificia (sei).

Considerando che il numero dei consultori italiani è inferiore a quello dei laureati a Roma e che non tutti quelli italiani si sono qui formati, bisogna dedurre che il conio culturale del Codice piobenedettino riflette la concezione, la metodologia, le posizioni dei maestri romani di diritto canonico e *in primis* delle due principali istituzioni sopra ricordate: l'Apollinare e la Gregoriana.

Questa conclusione, se aiuta a comprendere come sia stato possibile garantire uniformità e compattezza d'insieme al Codice, sembra anche utile per ricondurre alle Scuole le differenze e i contrasti dottrinali emersi sul progetto o su punti determinati e qualificanti. Su questa linea si potrebbero finalmente individuare le impostazioni canonistiche, teologiche, giuridiche e, in ultima analisi,

storicizzare un'opera come il Codice che, di per sé, tende a presentarsi come un'entità quasi avulsa dal tempo e dallo spazio.

Tutto questo comporta la necessità di studiare a fondo i maestri della Scuola Romana di diritto canonico sulla quale poco o nulla sappiamo. Nomi come Filippo De Angelis e Francesco Santi, Pietro Gasparri, Guglielmo Sebastianelli, Giuseppe Latini, Michele Lega, Augusto Silj, da un lato; Camillo Tarquini, Giovan Battista Lugari, Sebastiano Sanguinetti, Franz Xavier Wernz, Benedetto Ojetti, dall'altro, ricorrono abbastanza di frequente negli studi recenti sul processo di codificazione ma quasi mai hanno sollecitato a compiere indagini retrospettive sulle loro dottrine e sui loro legami di Scuola.

Accanto a queste, possiamo porci altre domande. Per esempio: attraverso quali canali culturali è penetrata nei canonisti dell'Apollinare — che costituiscono la maggioranza — l'idea e la convinzione di codificare il diritto canonico « ad imitazione » dei codici delle nazioni civili?

C'è un'istituzione, l'Accademia di conferenze storico-giuridiche di Roma, sorta nel 1878 sulle ceneri dell'ateneo papale della Sapienza, attiva fino al 1904 e, dopo un periodo di stasi, confluita nel *Pontificium Institutum Utriusque Iuris* dell'Università Lateranense, che, a mio avviso, ha significativamente contribuito a far conoscere ai seminaristi romani i metodi e le dottrine della scienza civilistica tedesca, cominciata a diffondersi nella penisola negli anni Ottanta grazie alle traduzioni delle grandi opere della pandettistica nel frattempo compiute dai romanisti italiani (15).

A differenza di altri circoli intellettuali, l'Accademia di conferenze storico-giuridiche non si era soggiogata ad alcuna metodologia d'importazione; anzi aveva criticato i presupposti filosofici della scienza giuridica tedesca (16) e adottato una metodologia rigorosa-

⁽¹⁵⁾ Cfr. M. TALAMANCA, Un secolo di «Bullettino», in Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja», XXX (1988), pp. IX ss. A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno». A proposito di BGB, Diritto romano e questione sociale in Italia, in Studia et documenta historiae et iuris, LXII (1996), pp. 357-399; P. GROSSI, La cultura del civilista italiano. Un profilo storico, Milano, 2002, pp. 22-23.

⁽¹⁶⁾ Cfr. L. CANTARELLI, rec. a E. CARUSI, Diritto romano nella scienza e nella scuola moderna, Roma, 1894 (si tratta della Prolusione per l'insegnamento di Pandette nell'Università di Roma) in Studi e documenti di storia e di diritto, XV, 1894, pp. 187-188.

mente storica nello studio del diritto romano. Quest'impostazione era, per certi aspetti, assai simile a quella avanzata in quegli stessi anni nell'ateneo della Sapienza dal giovane Vittorio Scialoja col suo «Bullettino» ma, per altri aspetti, si scostava sia da essa sia da quanto venivano facendo altri rappresentanti della romanistica laica (penso a Filippo Serafini). Per l'Accademia si trattava di ricostruire concretamente e non astrattamente i numerosi collegamenti della tradizione giuridica romana con il diritto civile in vigore negli Stati valorizzando il patrimonio ideale dell'esperienza romano-canonica medievale (17). Da qui l'interesse dell'Accademia ad introdurre insegnamenti e a coltivare interessi non solo storico-giuridici ma anche comparatistici ed economico-sociali (dal suo seno nasceranno, non a caso, i due importanti periodici *Studi e documenti di storia e di diritto* diretti dall'Alibrandi e dal Natalucci e la *Rivista internazionale di scienze sociali* diretta dal Toniolo e dal Talamo) (18).

Se si considerano gli stretti rapporti intrattenuti per un venticinquennio dall'Accademia di conferenze storico-giuridiche sia con gli allievi e i docenti dei Seminari Romano e Pio, sia con gli officiali dei dicasteri della Curia, è difficile negare l'influenza della sua attività culturale ai fini della preparazione del codice canonico. Innanzi tutto l'Accademia ha svolto un'importante funzione mediatrice, consistente nell'aggiornamento della cultura romanistica e civilistica dei canonisti romani impegnati nell'insegnamento o nell'attività di consulenza per la Curia (mi vengono in mente alcuni nomi oltre a quelli sopra ricordati: Oreste Giorgi, Benedetto Melata, Filippo Giustini, Massimo Massimi, Luigi Sincero, quest'ultimo laureatosi anche in giurisprudenza presso l'Università di Torino). In secondo luogo, l'Accademia ha contribuito anche a formare direttamente alcuni consultori (ricordo il Pezzani, autore anche di un progetto privato di Codice) o a esprimere dal proprio corpo di docenti collaboratori esterni del Codice (Guidi e Milani, ambedue laici).

⁽¹⁷⁾ Cfr. La Direzione, *Prefazione*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, I, 1880, p. 5).

⁽¹⁸⁾ Cfr. O. Bucci, L'Accademia giuridica (1878-1903) e la rivista Studi e documenti di storia e di diritto (1880-1904), in Studia et documenta historiae et iuris, LXII (1996), pp. 425-471 (che però non utilizza il cospicuo fondo archivistico prodotto dall'Accademia).

Un'altra indagine da compiere riguarda la cultura teologica e giuridica dei consultori che si sono formati in gran parte nei collegi o case degli ordini religiosi. Vi campeggiano personalità di primo piano come i canonisti gesuiti Wernz, Ojetti, De Luca, Vidal, i domenicani Esser e Noval, i francescani Klumper e Sleutjes, il cappuccino Pie de Langogne, il carmelitano scalzo Stock, gli agostiniani Esteban e Valenzuela, i benedettini Bastien e Molitor. Tra i teologi abbiamo i gesuiti Palmieri. Bucceroni e Billot, il servita Lépicier, il redentorista Van Rossum, il benedettino Janssens. Il contributo da loro dato alla causa della codificazione è senz'altro elevato sia per la levatura intellettuale raggiunta nel campo delle scienze sacre, sia per il superiore impegno di lavoro che venne loro richiesto da Gasparri per la redazione dei vota, per la partecipazione alle consulte, per le consulenze aggiuntive e straordinarie durante le diverse fasi dell'opera codificatoria. Sulle ultime fasi, in particolare, non sono rimaste per lo più tracce documentarie, per cui occorre risalire ai necrologi nelle riviste del rispettivo Ordine per scoprire, ad esempio, che padre Stock «principalissimam partem habuit in ultima iuris ecclesiastici revisione».

Se volgiamo ora lo sguardo ai dati relativi alla formazione canonistica del gruppo dei collaboratori esterni del Codice, il panorama risulta assai variegato rispetto al ceto dei consultori. Solo diciotto dei quaranta collaboratori (pari al 45%) provengono dalle facoltà pontificie romane (otto dall'Apollinare, cinque dalla Gregoriana, cinque dalla «Sapienza»), mentre altri ventidue hanno studiato presso Facoltà di teologia statali o presso seminari diocesani. Si tratterà allora di ricostruire una sorta di mappa geografico-culturale della scienza canonistica delle Università europee che ha contribuito alla preparazione del Codice canonico. Al primo posto della classifica, per numero di presenze, vanno poste le Università tedesche e quelle francesi, seguite da quelle dell'impero austroungarico, da Lovanio per il Belgio, da Friburgo per la Svizzera e da Washington per gli Stati Uniti.

Tra i collaboratori scelti nel mondo accademico tedesco — dopo alcune rinunce rilevanti come quella di Scherer — troviamo Sägmüller dell'Università di Tubinga, figura rilevante di storico e di sistematico del diritto canonico attestato su posizioni conservatrici; Gillmann e Goepfer, l'uno grande storico del diritto canonico medievale, l'altro rinomato moralista e pastoralista, ambedue docenti dell'Università di Würzburg — tradizionale roccaforte della

cultura giuridica cattolica —; Schrörs, prestigioso docente di storia ecclesiastica all'Università di Bonn, maestro di Hubert Jedin, moderatamente innovativo; infine Franz Heiner dell'Università di Friburgo, collaboratore al Codice, autore su invito di Pio X di due scritti contro il modernismo nonché codificatore privato del processo criminale ecclesiastico.

Gli altri collaboratori tedeschi provengono dai seminari vescovili di Treviri (Müller), di Magonza (Bendix) e di Ratisbona (Schneider), tutti istituti ecclesiastici che, nonostante le dure limitazioni imposte prima e durante il *Kulturkampf*, presentavano un livello intellettuale elevato. Una citazione particolare va riservata a Eichstätt che col suo Collegio Willibaldinum, dotato di scuole speciali di filosofia, teologia, pedagogia e diritto canonico somigliava ad una piccola università. Da Eichstätt viene Hollweck, certamente uno dei collaboratori più influenti per la codificazione del diritto penale canonico, su cui qualche anno prima aveva pubblicato un eccellente progetto.

Altri collaboratori sono venuti dalle Facoltà di teologia incorporate negli atenei statali dell'impero austroungarico (Vienna, Innsbruck, Praga, Bratislava): Laurin, uno dei migliori studiosi del *Corpus iuris canonici*; Hilgenreiner, esperto di storia ecclesiastica e di dottrina sociale e, infine, Fischer, un laico professore a Bratislava di diritto romano, processuale civile e diritto civile.

In Francia spicca il contributo qualitativo dell'Institut Catholique di Parigi — dove aveva insegnato per un decennio Gasparri — con l'opera di due canonisti: Many (consultore) e Boudinhon (avrebbe dovuto essere anche lui consultore ma le accuse di modernismo consigliarono Gasparri a relegarlo nel ruolo di collaboratore esterno). Oltre Parigi un altro concorso significativo verrà dall'Università cattolica di Tolosa con due collaboratori: Besson, poliedrico studioso di teologia e di diritto canonico — e Crouzil, un grande esperto di diritto ecclesiastico civile molto attivo nella Francia della legge di separazione. Infine compare anche un rappresentante dell'Università cattolica di Lione, Parayre, studioso della giurisprudenza di Curia.

Come in Germania alcuni seminari vescovili francesi si rivelano una fucina di ottimi canonisti. Mi limito a ricordare due codificatori privati del diritto canonico chiamati a collaborare: Pillet e Deshayes (resta da domandarsi perché sia stato escluso Péries, uno dei più ferventi sostenitori del codice canonico). Il fatto che ambedue siano molto legati a Gasparri, almeno a giudicare dal tono e dalle dimensioni del loro carteggio, induce a sospettare che le loro opere abbiano avuta una sicura influenza nella messa a punto del piano e di alcune parti del Codice.

Un ultimo polo canonistico europeo di notevole respiro culturale aveva sede nell'Università cattolica di Lovanio. Essa fornisce altri tre collaboratori esterni nelle persone del De Becker, esperto nelle materie matrimoniali, del giovane suo allievo Van Hove e dell'eminente canonista e teologo moralista Vermeersch.

Infine è da segnalare la collaborazione del giurista laico Lampert dell'Università di Eriburgo, attivo nella fase di redazione e di revisione.

Questa sintetica ricognizione mostra come una cospicua e qualificata integrazione dottrinale al Codice canonico sia venuta dagli esponenti della canonistica universitaria europea mediante una collaborazione meno appariscente ma non meno decisiva di quella fornita dai consultori ufficiali, specialmente per quanto attiene ad ambiti di studio specialistici. Sarebbe interessante riuscire a capire se il contributo di questi canonisti sia andato al di là dei singoli contenuti e abbia veicolato anche un'impostazione metodologica, categorie e istituti giuridici propri della scienza giuridica del paese di provenienza.

3. I problemi metodologici della codificazione canonica.

Dopo aver ripercorso a grandi linee le premesse della codificazione e individuato i principali apporti di cui si è giovata, vorrei accennare, conclusivamente, anche alla concezione che di essa hanno avuto consultori e collaboratori. Per esigenze di chiarezza e di brevità enucleo i diversi aspetti del problema in punti progressivi:

- a) La realizzazione del Codice viene considerata la risposta necessaria e improcrastinabile della chiesa cattolica al plurisecolare problema dei *contenuti* e della *forma* da dare all'evoluzione farraginosa e dispersiva delle norme canoniche nel periodo compreso tra il concilio di Trento e il Vaticano I.
- b) Rispetto alle *codificazioni civili* la scelta del Codice ad opera di Pio X si discosta ovviamente dal sottostante modello ideologico statuale da cui era scaturita e si era espressa, ma ne imita la forma per la duplice finalità di creare un ordinamento giu-

ridico che fosse al tempo stesso alternativo ma anche relazionabile e componibile con quello del liberalismo statuale. Questo intendimento poggia sul duplice presupposto dell'analogicità tra societates perfectae e della superiorità spirituale della forma giuridico-politica della Chiesa (cioè della sua sua capacità di rappresentare, ordinare e finalizzare la realtà sociale) rispetto a quella dello Stato. Nelle primitive intenzioni di Pio X la codificazione doveva contenere sia l'ius privatum sia l'ius publicum ecclesiasticum, ma durante la definizione del piano di lavoro tale prospettiva viene abbandonata e si preferisce inserire nel Codice, talvolta esplicitamente talaltra implicitamente, elementi di diritto pubblico solamente nei canoni in cui apparivano strettamente necessari.

Il Codice doveva rispondere, nel disegno papale, sia ad esigenze interne della vita della Chiesa (una maggiore compattezza, un maggiore accentramento, un più penetrante controllo della vita e degli orientamenti dei sacerdoti e dei fedeli: non dimentichiamo la diffusione del modernismo religioso e sociale) sia ad esigenze esterne della Chiesa (la riorganizzazione dei rapporti con gli Stati).

In quest'ultima prospettiva la codificazione del diritto canonico avrebbe posto fine alle incertezze o agli equivoci sulla validità e vigenza delle norme nella Chiesa nonché ai ricorrenti pericoli di interpretazioni impreviste date da parte statuale alle espressioni che menzionavano il diritto canonico negli articoli dei concordati. Non a caso la Santa Sede fin dall'età della Restaurazione aveva ripetutamente cercato di cautelarsi da tali rischi con l'uso di varie formule (come quella «juxta vigentem et approbatam a Sede Apostolica Ecclesiae disciplinae») senza però poter offrire all'altra Parte una fonte precisa, autorevole e stabile cui richiamarsi nelle trattative diplomatiche e nelle disposizioni pattizie (19). Da questo punto di vista si può vedere nel Codice di diritto canonico una premessa necessaria della grande stagione dei concordati promossi da Gasparri durante il pontificato di Pio XI e sviluppati ancor più ampiamente da Pio XII (anch'egli molto addentro ai lavori della codificazione per essere stato assistente della Commissione dei consultori).

⁽¹⁹⁾ Per una ricognizione storica di questi problemi, cfr. P. CIPROTTI, Il diritto canonico nella diplomazia ecclesiastica, in Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, I, Roma, 1972, pp. 167-195.

c) Sul piano dei *contenuti* la codificazione canonica mira a raggiungere, al pari di molte codificazioni antiche e moderne, quattro obiettivi pratici:

1) l'unificazione delle norme fino allora frazionate e disperse in una moltitudine di fonti e di raccolte ed ora riordinate e disposte secondo un piano accuratamente preordinato in un unico testo, tendenzialmente completo dal punto di vista materiale e prevalente sotto il profilo del sistema delle fonti;

2) la consolidazione della giurisprudenza delle congregazioni romane mediante l'eliminazione delle incertezze e contraddizioni in forza della funzione dichiarativa e stabilizzatrice del Codice;

- 3) la semplificazione e la brevità del dettato normativo mediante la ri-formulazione della norma risalente ad un passato più o meno lontano in termini chiari e succinti al fine di favorire la conoscibilità e la praticabilità del diritto vigente da parte dei destinatari;
- 4) l'aggiornamento strettamente necessario delle norme ormai cadute in desuetudine e l'introduzione di nuove maggiormente rispondenti sia alla tutela dell'organismo che le emana sia alle mutate circostanze della vita dei destinatari. Tuttavia l'indole del Codice resta prevalentemente « conservativa », a differenza dei codici moderni.
- d) La codificazione canonica ha avuto bisogno, per realizzarsi, di alcuni presupposti materiali e culturali. I primi si possono identificare nell'esistenza di condizioni storiche favorevoli in Europa, nell'organizzazione centralizzata della Chiesa che col Codice s'intende ulteriormente rafforzare —, nella volontà di portare a compimento un'unificazione legislativa in gran parte già realizzata. I secondi sono costituiti dalla formazione di un ceto di giuristi e di funzionari di Curia sufficientemente coeso e preparato. Alla preparazione di questo ceto hanno dato un contributo essenziale Leone XII, Pio IX e soprattutto Leone XIII con la riorganizzazione degli studi giuridici nelle università e nei seminari di Roma.
- e) Quanto al metodo di composizione, il codice canonico introduce senza dubbio un elemento di discontinuità rispetto al metodo impiegato nelle collezioni canoniche medievali. Mentre il metodo compilatorio consisteva nel riunire i testi già esistenti, prodotti da privati o dal legislatore locale o universale, senza modificarne il tenore, e nel disporli uno di seguito all'altro o nell'ordine cronologico della loro comparsa o in una varietà di schemi logico-sistema-

tici, all'interno di una raccolta o collezione che poteva ricevere dall'autorità suprema della Chiesa la qualifica di esclusiva ma che, comunque, non aveva la pretesa di essere onnicomprensiva dal punto di vista normativo, il metodo codificatorio ora adottato si fonda sull'opera logico-razionale svolta da un ceto di esperti posti sotto il controllo e l'approvazione dell'autorità suprema della Chiesa ed è diretta sia ad estrarre dalle leggi anteriori enunciati generali del diritto in vigore, sia a formularli in articoli brevi, chiari e astratti, sia nel riunirli in una sola raccolta legislativa comprendente tutto il diritto vigente seguendo un predeterminato ordine sistematico che li collega gli uni agli altri. Da queste considerevoli differenze che intercorrono tra i due metodi, emerge che la novità assoluta della scelta di Pio X è duplice in quanto si è proposta di « codificare » il diritto canonico e di codificarlo « tutto intero » (20).

In rapporto all'evoluzione della scienza canonica post-tridentina, il Codice costituisce, però, una novità solo relativa perché può essere considerato l'esito finale di quel plurisecolare processo di razionalizzazione del diritto canonico nella scienza canonica e della progressiva riduzione di quest'ultima a sistema che aveva trovato il suo incunabulo nelle già ricordate *Institutiones iuris canonici* del Lancellotti, dove la materia canonica era stata assimilata e disposta logicamente entro lo schema gaiano-giustinianeo (21).

Su questo punto occorrerà integrare la prospettiva immediata dei codificatori del 1917 ricostruendo i passaggi salienti del lungo e complesso itinerario razionalizzante che ci è offerto nei manuali istituzionali del Settecento e dell'Ottocento. Mi limito a richiamare, brevemente, alcuni elementi che hanno contribuito ad avvicinare la scienza canonica alle soglie del Codice. L'introduzione di «parti generali» sempre più ampie e organizzate che fungono da premessa ad alcune *Institutiones* (penso a quelle del De Camillis); l'assunzione del metodo sillogistico e delle proposizioni brevi nel-

⁽²⁰⁾ Cfr. A. BOUDINHON, La codification et la réforme du droit canonique, in Revue du clergé français, XXXVIII [1905], in part. p. 18.

⁽²¹⁾ C/fr. M. CARIA, Le «Institutiones iuris canonici» di G.P. Lancellotti (1522-1590): status quaestionis e nuove ricerche in corso, in Studi urbinati, LXIX, 2001, n. 2, pp. 7-38; più in generale: L. Prosdocimi, Il diritto canonico di fronte al diritto secolare nell'Europa dei secoli XVI-XVIII, in La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, I, Firenze, 1977, pp. 431-446, in part. 439 ss.

l'opera classica del Tarquini sul diritto pubblico ecclesiastico (chiara derivazione dal metodo leibniziano-wolfiano); la comparazione e in alcuni casi la trasposizione degli schemi civilistici francesi nell'altrettanto classica *Summula* di teologia morale e di diritto canonico del D'Annibale; infine, la ricomparsa di un genere letterario che la scienza canonica aveva da due secoli dimenticato o perlomeno trascurato: i *tractatus canonicus* (da Bouix a Gasparri) intesi come il tentativo di sistemare in forma logico-deduttiva tutti gli aspetti di una materia.

f) Sottto il profilo della *tecnica giuridica* il Codice canonico è stato concepito e presentato dalla maggioranza dei consultori come l'adeguamento della *forma* del diritto canonico ai progressi della scienza giuridica lasciando inalterata la sua *sostanza* (²²).

Valga per tutte la posizione del canonista milanese Nasoni, uno dei collaboratori del Codice. Egli parte dal principio generale che la Chiesa non ha mai respinto aprioristicamente i progressi legittimi del pensiero umano, applica tale principio all'evoluzione dei metodi nell'ambito legislativo, poi passa ad esaminare il caso in oggetto, esprime le ragioni che militano a favore del metodo codificatorio, adducendo i motivi che da lungo tempo rendevano necessario un adeguamento del diritto canonico e le cause che hanno necessariamente ritardato la decisione della Chiesa (23).

Si potrebbe quindi supporre che i codificatori del 1917 abbiano agito sul presupposto che l'assunzione della forma Codice potesse essere considerata meramente estrinseca e strumentale, necessaria per risolvere nel miglior modo il *problema pratico* di rendere conoscibile e applicabile la disciplina ecclesiastica, ma ininfluente rispetto alla materia e allo spirito del diritto canonico (²⁴).

⁽²²⁾ Cfr. A. Ortscheid, Essai concernant la nature de la codification et son influence sur la science juridique d'aprés le concept du Code de droit canonique (27 mai 1917), Paris 1922, p. 45.

⁽²³⁾ Cfr. A. NASONI, Il Codice di diritto canonico, in La scuola cattolica, XLV (1917), pp. 94-96.

⁽²⁴⁾ Le preoccupazioni istituzionali, giuridiche e pastorali che muovono Pio X a preferire il Codice ad una nuova Compilazione canonica sono espresse al Gasparri l'11 marzo 1904 in questi termini: «[...] nella collezione finalmente non si provvederebbe all'assoluto bisogno del presente, che reclama delle norme precise nella disciplina ecclesiastica, nell'insegnamento del Diritto, nella amministrazione delle Diocesi e nell'esercizio della giustizia nelle cause matrimoniali» (cfr. Fantappiè, Gl'inizi della codificazione canonica, cit., p. 81).

D'altra parte, l'assenza di una riflessione metodologica nei lavori ufficiali preparatori del Codice canonico, non stupisce più di tanto ove si pensi all'*unanimismo codificatorio* presente in Europa in quegli anni. Anche quella parte della cultura giuridica laica che guardava con freddo distacco e con molte riserve alle codificazioni civili — penso a un Gény e a un Saleilles, ambedue vicini al movimento del diritto libero — riconosceva come un dato di fatto non solo la loro incontrastata fortuna (25) ma anche i vantaggi che esse recavano alla soluzione del problema della « certezza del diritto » e dei « progressi » della scienza giuridica (26).

Ciò non aveva impedito a Gény nel 1899 di denunciare le conseguenze di portata generale derivanti da ogni processo di codificazione: « ce phénomène de la codification, qui, en soi, [...] n'apparaît pas comme autre chose qu'une opération de pure forme, de simplification et de classement, me semble avoir eu une influence décisive sur notre méthode d'interprétation juridique» (27).

g) Tuttavia il problema della congruità dell'applicazione del metodo codificatorio al diritto canonico aveva suscitato un dibattito esterno alle Commissioni di cardinali e dei consultori e — cosa non meno significativa — incontrato maggiori perplessità e resistenze di carattere teorico nei canonisti laici o protestanti (Scherer, Ruffini, Friedberg, Calisse) piuttosto che nei canonisti ecclesiastici (Laemmer e Sägmüller) (28).

A fronte di questa diversità di atteggiamenti viene da domandarsi attraverso quale itinerario intellettuale Gasparri abbia potuto aderire in modo entusiastico alla codificazione (e a una certa concezione di codice canonico), al punto da presentarla, retrospettivamente, come il compimento di una missione provvidenziale.

⁽²⁵⁾ F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique, I, Paris, 1932², p. 61.

⁽²⁶⁾ R. SALEILLES, Méthode historique et codification, in Atti del Congresso internazionale di scienze storiche [Roma, 1-9 aprile 1903], IX, Atti della Sez. V: Storia del diritto, Storia delle scienze economiche e sociali, Roma, 1904, p. 4.

⁽²⁷⁾ GÉNY, Méthode d'interprétation, cit., I, p. 23.

⁽²⁸⁾ L'aveva già notato Pio Fedele, uno dei più vivaci canonisti del XX secolo recentemente scomparso, nel saggio *La certezza del diritto e l'ordinamento canonico*, in F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, n. ed. a cura di G. Astuti, Milano, 1968, pp. 209-237, in part. 213-214.

La posizione metodologicamente più avvertita, tra i collaboratori di Gasparri, sembra quella espressa da Auguste Boudinhon, un suo vecchio collega all'Institut Catholique di Parigi che solo alla penultima ora si era persuaso della necessità del Codice (29). Anche per questo vale la pena di richiamarla distesamente.

Sul presupposto di un modello di Codice completo, autoreferenziale e duraturo — secondo la tipica concezione dei codici civili — Boudinhon sostiene che il metodo codificatorio è «le seul moyen de remédier efficacement aux graves inconvénients qui résultent de l'état actuel des collections canoniques», poiché esse, da un lato, non potrebbero contenere tutti gli atti sinodali, pontifici e episcopali vigenti (mancanza di completezza) e, dall'altro, non potrebbero venire chiuse alle leggi via via promulgate (mancanza di definitività). In tal modo il problema della certezza della norma sarebbe solo spostato e non risolto (30).

Boudinhon ammette che le collezioni canoniche anteriori, essendo raccolte di decisioni di specie o di norme emanate secondo la necessità delle circostanze, avevano il pregio di permettere uno scambio costante tra la giurisprudenza e la legge ecclesiastica, mentre nel nuovo diritto codificato si dovrà separare rigidamente la legge dalla giurisprudenza e relegarla ad una funzione meramente interpretativa della legge in mano ai pratici del diritto.

Egli conviene anche sul fatto che lo *ius vetus* valorizzava il ruolo dei canonisti attribuendo loro una funzione creativa nella elaborazione del diritto, mentre con il Codice «ils seront asservis de plus près à la lettre de la loi, et ils ne retrouveront plus le noble rôle qui fut le leur à l'époque du Décret et des Décretales [...] ».

Infine è consapevole delle grandi difficoltà che i codificatori incontreranno «surtout à combiner l'unification de la législation avec la variété des conditions où se trove l'Eglise dans les diverses contrées»: un problema che egli proponeva di risolvere con l'aggiunta di «une série de législations locales» al Codice generale.

⁽²⁹⁾ A. BOUDINHON, De la codification du droit canonique, in Le canoniste contemporain, XXVII (1904), pp. 641-650; XXVIII (1905), pp. 18-23; 76-83 139-143; 563-568.

⁽³⁰⁾ Boudinhon si lascia andare ad una valutazione encomiastica del *Code civil*: «L'idée d'un code ecclésiastique rédigé à la moderne ne devait prendre consistance qùaprès les merveilleux succés du code Napoléon» (*ibidem*, XXVIII [1905], p. 23).

Nonostante tutte queste ammissioni, Boudinhon ritiene che le perdite prodotte dal metodo codificatorio saranno compensate dal guadagno derivante dalla semplificazione del diritto e dalla garanzia della legge «plus claire, plus facile à comprendre et, par suite, à observer et à faire appliquer» (31).

b) Tenendo conto delle precedenti osservazioni, il Codex piobenedettino potrebbe essere visto come l'approdo di un processo, per certi versi, di spiritualizzazione della sostanza o de-mondanizzazione della Chiesa medievale e tridentina — secondo l'interpretazione già avanzata da Stutz (32) —, e, per certi altri, di modernizzazione della forma o formalizzazione del diritto canonico. In rapporto alla prima dimensione il diritto canonico si sarebbe autocircoscritto nella visione della Chiesa «coetus» o «societas supernaturalis» proposta nel concilio Vaticano I da teologi come Franzelin e Palmieri. In rapporto alla seconda dimensione il diritto canonico avrebbe raggiunto nella forma Codice il punto di arrivo di una tendenza all'autorazionalizzazione iniziatosi nell'età di Graziano, secondo i metodi della teologia del XII secolo, e proseguito nell'età post-tridentina secondo metodi presi a prestito dalla scienza del diritto civile. L'apparentamento con le metodologie giuridiche statuali e secolari avrebbe rafforzato la tendenza a «formalizzare» il diritto canonico, a trasformare i suoi istituti in concetti, a depurare questi concetti del loro sostrato etico e religioso, finendo con l'elaborare una costruzione giuridica che si legittima non più in risposta alle esigenze storiche concrete della Chiesa, ma nella coerenza «logica» dell'ordine giuridico stesso. Con ciò si sarebbe consumato l'allontanamento progressivo dall'esperienza canonica medievale e il ridimensionamento di ogni elemento «residuo» degli istituti e della ratio propriamente teologica del diritto canonico classico: l'irrilevanza della ratio peccati e della ratio scandali, la scomparsa della dissimulatio e del tolerari potest, la riconduzione dell'ae-

(31) Ibidem, p. 77.

⁽³²⁾ Sulla categoria della «Spiritualisierung des Kirchenrechts» cfr. U. Stutz, Kirchenrecht, in Holtzendorff-Kohlers, Encyklopädie der Rechtswissenschaft, V, Leipzig-Berlin, 1914², pp. 358 ss. Nel suo classico lavoro Der Geist des Codex iuris canonici (Stuttgart 1918) Stutz parlerà del passaggio da un geistliches Weltrecht com'era nel Corpus a un diritto canonico inteso a regolare la vita interna della Chiesa nel Codex iuris canonici (p. 177).

quitas canonica a epicheia, la riduzione dell'observantia alla prassi curiale e allo stylus Curiae, ecc.

Anche queste ipotesi interpretative dovrebbero spingere, nella fase storica attuale della Chiesa, a ritornare con una nuova consapevolezza sul problema delle origini della codificazione canonica: non solo per evidenziarne gli indiscutibili vantaggi pratici ma anche per rilevarne gli indesiderati inconvenienti teorico-interpretativi. Anziché essere valutata una scelta neutrale e priva di conseguenze, la trasformazione del diritto canonico in un codice ha avuto un'incidenza diretta sulla natura e sull'interpretazione della norma, sulla tipologia e gerarchia delle fonti e perfino sulla concezione complessiva del ius Ecclesiae. Il che impone di gettare uno sguardo attento e inquietante sulla fucina dei codificatori, stretti tra l'incudine dell'eredità del passato, che veicolava un'esperienza giuridico-canonica elastica e pluralistica ma tutt'altro che priva di problemi, e il martello dei progressi della scienza giuridica moderna, che per garantire la sicurezza e l'oggettività delle norme imponeva un adeguamento a categorie inevitabilmente astratte e uniformanti: Arduum sane munus! (33)

⁽³³⁾ Sempre utile il confronto con le pagine reattive che il grande storico del diritto canonico Stephan Kuttner ha dedicato all'impostazione generale metodologica del Codice del 1917: St. KUTTNER, *Il diritto canonico nella storia*, in *Jus*, XVIII (1967), pp. 239-254.

